



CIRCOLARE 2/2026

Opinamento della parcella e parere di congruità

Indicazioni operative per la presentazione delle richieste

Il Presidente del Collegio informa gli iscritti che l'abolizione delle tariffe professionali ha modificato profondamente il sistema di determinazione dei compensi. Per evitare equivoci, è utile distinguere l'opinamento tariffario della parcella dal parere di congruità del compenso.

Opinamento della parcella

L'opinamento, nella sua accezione tradizionale, consisteva nella revisione e liquidazione della specifica mediante applicazione della tariffa professionale. Le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Secondo la nota CNGeGL prot. n. 2377 del 6 marzo 2013, il tradizionale opinamento tariffario permane soltanto nei casi in cui la tariffa previgente conservi efficacia per espressa disposizione e secondo la disciplina temporale applicabile. Non è quindi corretto utilizzare automaticamente la tariffa abrogata per prestazioni successive.

Parere di congruità

Il parere di congruità è una valutazione documentale sulla ragionevolezza e proporzionalità del compenso richiesto rispetto all'incarico risultante dagli atti prodotti. Non è una mera vidimazione della parcella e non accerta definitivamente l'esistenza del credito, l'effettiva esecuzione di ogni attività o le contestazioni tra professionista e committente, che restano riservate alle parti e, se necessario, all'autorità giudiziaria.

La valutazione tiene conto, secondo il caso concreto, dell'accordo sul compenso, del disciplinare e del preventivo, della natura e complessità dell'incarico, della documentazione delle prestazioni, delle spese provate e delle norme applicabili. Il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 disciplina i parametri per la liquidazione giudiziale: non costituisce una tariffa professionale da applicare automaticamente dal Collegio fuori dai casi consentiti.

Perché il preventivo è essenziale

Il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico e reso noto al cliente mediante un preventivo di massima, con indicazione delle singole prestazioni, delle spese e degli oneri prevedibili, secondo l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 e la disciplina professionale vigente. Il disciplinare



scritto e le successive variazioni concordate sono pertanto i primi documenti esaminati nella procedura.

L'assenza del preventivo non viene colmata automaticamente mediante le vecchie tariffe e può incidere sulla possibilità e sui criteri di valutazione della richiesta.

Equo compenso e Legge n. 49/2023

La Legge 21 aprile 2023, n. 49 si applica ai rapporti espressamente individuati dall'art. 2, tra cui determinate convenzioni con imprese di rilevanti dimensioni, banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica. Non ogni rapporto con un cliente privato rientra automaticamente nella legge sull'equo compenso.

Nei rapporti compresi nel suo ambito, l'art. 7 prevede che il parere di congruità possa acquistare efficacia di titolo esecutivo alle condizioni stabilite dalla legge, se rilasciato nel rispetto della Legge n. 241/1990 e se non viene proposta opposizione entro quaranta giorni dalla notificazione eseguita dal professionista. La ricorrenza di tali condizioni deve essere verificata nel singolo procedimento.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo e corredata dalla documentazione indicata. L'istanza può essere trasmessa tramite PEC a collegio.salerno@geopec.it oppure depositata presso la Segreteria, Via Pietro Laveglia, 29 - 84131 Salerno, negli orari pubblicati sul sito.

- La richiesta deve riferirsi a un incarico chiaramente individuato e a una specifica/parcella completa.
- Gli allegati devono essere leggibili, ordinati e nominati in modo da consentire il collegamento con le voci della specifica.
- Il Collegio può chiedere integrazioni e sospendere l'istruttoria fino al loro deposito.
- I diritti di segreteria e le relative modalità di pagamento sono quelli deliberati dal Collegio e comunicati dalla Segreteria.
- L'esito del procedimento è comunicato con atto protocollato; il rilascio non sostituisce l'eventuale decisione del giudice.

Riferimenti

- art. 2233 del Codice civile;
- artt. 633 e 636 del Codice di procedura civile, per quanto applicabili;
- art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- D.M. 20 luglio 2012, n. 140;



Presidente

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Legge 21 aprile 2023, n. 49, in particolare artt. 1, 2 e 7;
- nota CNGeGL prot. n. 2377 del 6 marzo 2013;
- nota CNGeGL prot. n. 6002 del 6 giugno 2024.

Il presente avviso ha finalità informativa e organizzativa. La qualificazione della domanda e la disciplina applicabile sono valutate sulla base della documentazione prodotta e delle caratteristiche del singolo rapporto professionale.